

IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE

(STRUMENTI DERIVATI ED ALTRI VALORI MOBILIARI)

Ove non espressamente specificato i riferimenti normativi si intendono fatti al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013.

Articolo 7 - Ambito oggettivo di applicazione

- 1) Rientrano nel campo di applicazione dell'imposta i variance swaps, i volatility swaps, i correlation swaps, i dividend swaps, i futures on Index Dividend e i credit default swaps?**

I derivati il cui sottostante è rappresentato da indici, misure, rendimenti su azioni o su indici cui si riferiscono le misure o i rendimenti rientrano nel campo oggettivo di applicazione dell'imposta. Al riguardo, si precisa che i dividend swaps, i credit default swaps e i future on Index Dividend non sono soggetti alla FTT, in quanto sono da considerarsi nel campo di applicazione dell'imposta i derivati il cui sottostante sia rappresentato da misure o rendimenti su azioni o su indici, quando tali misure sono collegate al valore delle azioni (rappresentato dal loro prezzo di mercato), in modo che la variazione del prezzo suddetto determini una variazione della misura o rendimento ad esso subordinata.

- 2) Si chiede di chiarire se rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta di cui al comma 492 anche le operazioni su strumenti finanziari e valori mobiliari di cui all'articolo 7, comma 1, che abbiano come sottostante le azioni delle società "sottocapitalizzate" comprese nella lista di cui all'articolo 17.**

La norma prevede che siano soggetti ad imposta gli strumenti finanziari derivati che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da tali strumenti finanziari; il medesimo riferimento è previsto per i valori mobiliari che vengono assoggettati ad IFTT ai sensi del comma 492. Pertanto, non sono soggetti a tassazione i derivati con sottostante costituito da azioni o altri

strumenti partecipativi o rappresentativi emessi da soggetti con capitalizzazione media inferiore a 500mln.

- 3) Con riferimento ai valori mobiliari di cui all'art. 7, comma 1, lett. b), si chiede di chiarire se l'imposta è dovuta nei seguenti casi: a) riacquisto dei valori da parte dell'emittente, senza annullamento degli stessi; b) regolamento per cassa alla scadenza, a date predefinite di esercizio, o a chiusura anticipata da parte dell'emittente.**

Il riacquisto dei valori da parte dell'emittente, secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 1, lett. c), non è soggetto ad imposta solo se il riacquisto è connesso con il successivo annullamento dei valori acquistati; in caso contrario, al riacquisto di tali valori si applica l'imposta. Non sono soggette a tassazione né il regolamento per cassa alla scadenza o a date predefinite di esercizio, né la chiusura anticipata da parte dell'emittente. Tale esclusione opera per entrambe le controparti.

- 4) In base all'art. 7, comma 2, per i derivati negoziati su mercati regolamentati o su MTF, la verifica della prevalenza delle azioni italiane nel sottostante va eseguita al momento dell'emissione. Se il derivato non è trattato su tali piattaforme, allora la prevalenza deve essere verificata ogni volta che viene conclusa un'operazione. Si chiede di chiarire se questa previsione si applica anche ai valori mobiliari di cui all'art. 7, comma 1, lett. b) che siano scambiati su un mercato secondario.**

La previsione contenuta nell'art. 7, comma 2 non distingue tra le due categorie di strumenti indicate nello stesso articolo al comma 1. Pertanto, anche per i valori mobiliari di cui all'articolo 7, comma 1, lett. b) la verifica della prevalenza deve essere effettuata dal responsabile del versamento con riferimento alla data dell'emissione, o alternativamente, alla data di conclusione di ogni singola transazione, a seconda che i valori mobiliari siano o meno quotati su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.

- 5) Il processo di emissione dei valori mobiliari di cui all'art. 7, comma 1, lett. b) può prevedere la partecipazione di soggetti diversi dall'emittente prima del collocamento di questi valori sul mercato. Si chiede di chiarire se questi passaggi sono soggetti all'imposta.**

Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), come per i titoli rappresentativi di azioni o di strumenti finanziari partecipativi, l'emissione di tali valori mobiliari è esclusa dall'imposta.

Tale esclusione comprende i passaggi dei titoli necessari al loro collocamento presso l'investitore finale. L'esclusione si applica anche a successivi incrementi dell'ammontare dell'emissione.

- 6) Si chiede di chiarire se rientra nel campo di applicazione dell'imposta, indipendentemente dalla modalità che regola la consegna (es. cd. assignment), l'acquisto di azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi a fronte di una consegna fisica conseguente all'esercizio di uno strumento finanziario derivato o valore mobiliare.**

L'imposta è dovuta sul trasferimento di proprietà di azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi, ivi inclusi quelli che avvengono a seguito di regolamento degli strumenti finanziari di cui al comma 492. Pertanto rientra nel campo di applicazione dell'imposta qualsiasi caso di consegna di titoli di cui al comma 491 a seguito di regolamento di strumenti di cui al comma 492, a prescindere dalla modalità con cui questa consegna si realizza.

- 7) L'art. 7 comma 2 prevede che per gli strumenti finanziari e i valori mobiliari di cui al comma 492 non negoziati su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione la verifica della prevalenza delle azioni italiane nel sottostante deve essere verificata ogni volta che viene conclusa un'operazione. Ai sensi dell'articolo 8, il momento della conclusione è da intendersi come momento di sottoscrizione, negoziazione o modifica del contratto. Si chiede di chiarire se la verifica della prevalenza deve essere effettuata anche in assenza di modifica delle parti e della data, qualora il valore del sottostante cambi a seguito degli andamenti del mercato, influenzando il risultato economico dello strumento finanziario o del valore mobiliare.**

Nel caso illustrato non si verifica un evento che richiede la verifica della prevalenza ex art. 7, comma 2 in quanto le controparti non modificano le componenti essenziali degli strumenti finanziari o dei valori mobiliari richiamate dall'articolo 8. Al contrario, in presenza di una delle modifiche previste nell'articolo 8, si deve procedere alla verifica della prevalenza ex art. 7, comma 2. Con riferimento alla modifica del valore nozionale, e ai soli fini della verifica della prevalenza, quest'ultima non va effettuata qualora il valore nozionale sia modificato, in aumento o in diminuzione, senza modificare le proporzioni, in termini quantitativi, delle azioni o titoli componenti l'indice o il paniere.

- 8) **Si chiede di chiarire le modalità di applicazione dell'imposta nel caso di contratti che regolano derivati di scambio ("swaps") su basket dinamico di azioni o titoli o indici e che prevedono, cioè, la possibilità di modificare il valore nozionale del sottostante e/o la composizione del basket (ad esempio, i cd. "equity portfolio swap" , "index basket swap", etc.).**

In tali casi, l'imposta si applica separatamente alle posizioni su ciascuna azione o titolo di cui al comma 491, considerando ciascuna posizione come sottostante di un separato strumento finanziario. Conseguentemente la base imponibile dell'imposta deve essere calcolata, ad ogni data di contrattazione, per ogni controparte e per ciascun titolo che compone il basket, distinguendo tra posizioni che comportano un'esposizione di tipo "long" e quelle che comportano un'esposizione di tipo "short"; non si procede a compensazioni né tra le posizioni di tipo "long" e di tipo "short", né tra le posizioni riguardanti diversi titoli. La base imponibile per ogni controparte e per ciascun titolo è quindi pari alla somma del valore assoluto del valore nozionale di ogni singola operazione.

Considerato che ai fini dell'imposta si procede ad un calcolo della base imponibile distinto per ciascuna azione sottostante al derivato, ai contratti in esame non si applica l'articolo 7, comma 2; non è quindi necessario procedere alla verifica della prevalenza nel basket degli strumenti di cui al comma 491.

I predetti chiarimenti non si applicano alle suddette operazioni che siano riferite a basket "statici", che non prevedano possibilità di modifica della composizione del basket; a questi ultimi si applica invece la verifica della prevalenza prevista dall'articolo 7, comma 2.

- 9) **La seconda parte dell'art. 7 comma 1 lett. a) - "strumenti finanziari derivati il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più di tali strumenti finanziari" - e dell'art. 7 comma 1 lett. b) - "valori mobiliari . che comportano un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente ad uno o più titoli di cui al comma 491" - non sembrano escludere dal novero dei derivati tassabili quelli con sottostante rappresentato da ETF o, più in generale, da quote di OICR, che investono prevalentemente in azioni soggette ad FTT. Si chiede di chiarire se la conclusione di tali contratti è soggetta a FTT.**

Qualora uno strumento finanziario derivato o un valore mobiliare abbia come sottostante un ETF o un OICR che investono prevalentemente in uno o più degli strumenti finanziari di cui al comma 491, si ritiene che il valore dello strumento finanziario derivato o del valore mobiliare, come previsto dall'art. 7, comma 2, dipenda prevalentemente da uno o più degli

strumenti finanziari di cui al comma 491 in cui investono l'ETF o l'OICR; per tale motivo gli strumenti finanziari o i valori mobiliari in esame sono soggetti all'imposta di cui al comma 492.

Articolo 9 - Valore nozionale

- 10) Futures su azioni: secondo quanto previsto nel comma 1, n. 2, il valore nozionale di riferimento è dato dal numero di contratti standard moltiplicato per il prezzo del futures per la dimensione del contratto standard. Si chiede di chiarire la definizione di “dimensione del contratto standard”.**

La definizione presente sul sito internet di Borsa Italiana, all'interno delle specifiche contrattuali dello strumento, prevede che la dimensione del contratto è pari al “prodotto fra il prezzo del future e il lotto minimo”. Tuttavia, se tale definizione si applicasse nel calcolo del valore nozionale ai fini dell'applicazione dell'imposta l'effetto sarebbe quello di imputare il prezzo due volte, amplificando erroneamente il valore della base imponibile. Pertanto, si ritiene che la modalità corretta per il calcolo della base imponibile dell'imposta sia quella di considerare per dimensione del contratto esclusivamente il “lotto minimo di titoli sottostanti ad un singolo contratto future”. Conseguentemente, per i futures su azioni il valore nozionale è dato dal prodotto fra il numero di contratti standard acquistati/venduti moltiplicato per il prezzo del future del singolo contratto standard moltiplicato per il numero di azioni (“lotto minimo”) sottostanti il singolo contratto (dimensione del contratto standard). La base imponibile così determinata (e la relativa imposta) va calcolata per ogni singola operazione conclusa durante la giornata di contrattazione; la conclusione si ha al momento della negoziazione di ogni singolo ordine di acquisto o vendita.

- 11) Opzioni su azioni (comma 1, n. 4): un chiarimento analogo a quanto detto con riferimento ai futures su azioni è necessario anche per le opzioni su azioni per le quali il valore nozionale ai fini dell'applicazione dell'imposta è definito come il numero di contratti standard moltiplicato per il prezzo del contratto (premio) moltiplicato per la dimensione del contratto standard.**

La relazione illustrativa afferma che *si è scelto di considerare il premio quale valore nozionale per gli strumenti finanziari, derivati e non, che abbiano una componente opzionale (...) perché è sempre conosciuto (...)*. Il premio da solo non costituisce il valore

nozionale del contratto ma occorre che lo stesso sia moltiplicato per il lotto minimo del sottostante oltre che per il numero di contratti standard acquistati/venduti. Anche per le opzioni, come per i futures, la base imponibile così determinata (e la relativa imposta) va calcolata per ogni singola operazione conclusa durante la giornata di contrattazione; la conclusione si ha al momento della negoziazione di ogni singolo ordine di acquisto o vendita.

12) Opzioni OTC: dovrebbe essere chiarito se nel comma 1, n. 5 questa categoria ricomprende tutte le opzioni OTC.

La risposta è affermativa. La categoria “altre opzioni” ricomprende tutte le opzioni OTC e le opzioni quotate non specificamente indicate nelle categorie di opzioni richiamate dal comma 1, numeri 3 e 4.

13) Forward su un indice (comma 1, n. 6): si chiede di chiarire la modalità di calcolo del valore nozionale. Poiché il forward rappresenta l’analogo OTC del future, è plausibile considerare per analogia:

- **«valore unitario a termine dell’indice»: il valore monetario dell’entità numerica dell’indice a scadenza;**
- **«numero di unità dell’indice cui si riferisce il contratto»: quante volte l’indice viene acquistato/venduto nel contratto.**

Appare opportuna una conferma ufficiale.

Per i contratti forward sugli indici si ritiene che il valore unitario a termine del contratto è equivalente al moltiplicatore convenzionalmente fissato (ad esempio euro 5 per punto indice per l’indice FTSE MIB) moltiplicato per il numero di unità dell’indice a termine cui si riferisce il contratto (con riferimento all’esempio precedente, se per settembre 2013 il valore dell’indice suddetto è pari a 17.280 punti, il valore nozionale unitario del contratto riportato è 86.400 euro).

14) Categoria residuale di strumenti derivati (comma 1, n. 12): il riferimento ai titoli che comportano un regolamento in contanti individua una categoria di strumenti derivati residuale rispetto alle altre. Il riferimento a “titoli” sembra rivolto ai derivati cartolarizzati, tuttavia è difficile individuare quali siano, nello specifico, i derivati che ricadono in tale classificazione. Si chiede pertanto, di fornire ulteriori esempi oltre a quello citato nella relazione al decreto.

I titoli cui fa riferimento il comma 1, n. 12, sono i medesimi richiamati dal TUF nell'articolo 1, comma 1-bis, lett. d), tali titoli rientrano nella definizione di strumenti finanziari derivati fornita dal TUF nell'articolo 1, comma 3.

- 15) Si chiede di chiarire se la chiusura anticipata di un contratto derivato stipulato al di fuori dei mercati regolamentati (*over the counter*), per l'intero ammontare del valore nozionale o per una sua parte (cd. *full or partial early termination*), costituisca una modifica del contratto e quindi sia soggetta al prelievo.**

Qualora la chiusura anticipata del contratto derivato (cd. *full or partial early termination*) sia prevista dal contratto quale facoltà delle parti, l'esercizio di questa facoltà non comporta modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 8 e, quindi, non è soggetta ad imposta. Nei casi in cui, invece, la chiusura anticipata del contratto, per l'intero ammontare del valore nozionale o per una sua parte, avvenga per motivi non contemplati nel contratto, tale chiusura rappresenta una conclusione dell'operazione ai sensi dell'art. 8 del decreto.

- 16) I contratti derivati denominati “swaps” possono prevedere che, durante la vita del contratto, a scadenze prestabilite, le controparti paghino delle somme definite in base all'andamento del sottostante, senza che siano apportate modifiche al sottostante medesimo (cd. “reset” del contratto). Si chiede di chiarire se questi pagamenti implicano una modifica del contratto e, conseguentemente, l'applicazione dell'imposta.**

Il “reset” del contratto che si concretizza in un mero anticipo dello scambio di flussi tra le controparti al fine evitare eccessive esposizioni al rischio di controparte non costituisce presupposto per l'applicazione dell'imposta. Si ritiene che non si origini un evento impositivo qualora la somma dei flussi complessivamente ricevuti/pagati da ciascuna controparte sullo strumento (cd. “performance” complessiva dello swap) non cambi per effetto del reset, e qualora le date e le modalità di reset siano predeterminate.

- 17) Si chiede di chiarire se ai warrants, ai covered warrants e ai certificates si applica sempre il calcolo del valore nozionale definito dall'art. 9, a prescindere dalle modalità di regolamento degli stessi (regolamento per cassa o con consegna del sottostante).**

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9 non rilevano le modalità di regolamento degli strumenti derivati; il valore nozionale delle operazioni riguardanti i valori mobiliari indicati

ai numeri 9), 10) e 11) dello stesso articolo, da utilizzare per determinare l'imposta da applicare a dette operazioni, non varia se le operazioni su tali valori mobiliari sono regolate per cassa o con consegna del sottostante.

- 18) Futures non trattati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione: si chiedono chiarimenti circa la modalità di tassazione sulla base della tabella allegata alla norma di legge.**

Nel caso in cui i futures non siano trattati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, ma abbiano identiche caratteristiche in termini di uniformità e predeterminazione delle condizioni contrattuali relativamente a oggetto, sottostante, taglio, scadenza, modalità di regolamento, nonché nella relativa immodificabilità ad opera delle parti, l'imposta applicabile è quella indicata nella prima o nella seconda riga della tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, a seconda che si tratti di future su rendimenti, misure o indici relativi oppure si tratti di future su azioni. Tale modalità di tassazione si applica solo se i suddetti strumenti sono offerti dall'intermediario alla generalità della clientela.

In tutti gli altri casi, ossia nei casi di contratti a termine over the counter e non standardizzati in base ai requisiti di cui sopra, si applica l'imposta indicata alla terza riga della suddetta tabella.

Articolo 15 - Esclusioni dall'imposta

- 19) L'art. 15, comma 1, lettera g) prevede l'esclusione dall'imposta per le operazioni di cui al comma 492 poste in essere tra società fra le quali sussista un rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, commi primo, nn. 1) e 2), e secondo del codice civile o che sono controllate dalla stessa società. L'articolo 8 prevede che siano tassate le modifiche del contratto derivanti dalla variazioni delle parti dello stesso. Si chiede di chiarire se l'esenzione per tali operazioni comporti o meno l'assoggettamento a prelievo della controparte dell'operazione.**

L'esclusione prevista per le operazioni infragruppo si applica a qualsiasi operazione di cui al comma 492. Osservato che l'esclusione è di carattere oggettivo e riguarda le operazioni, sono da ritenersi escluse da prelievo anche le controparti non facenti parte del gruppo.

Articolo 19 - Versamento dell'imposta

- 20) Nel caso di strumenti derivati scambiati su mercati regolamentati, le funzioni di esecuzione degli ordini (svolte dal cd. executing broker) sono distinte da quelle svolte dal soggetto incaricato della liquidazione degli ordini (cd. clearing broker). Si chiede di chiarire quale dei due soggetti sia responsabile del versamento dell'imposta.**

In tali casi, data la particolare operatività del mercato dei derivati, che attribuisce al clearing broker l'allocazione finale al cliente dei contratti in fase di regolamento, si ritiene corretto attribuire a quest'ultimo il ruolo di responsabile del versamento, intervenendo comunque il clearing broker nell'esecuzione dell'operazione. Parimenti, qualora il regolamento comporti la consegna fisica del sottostante, il clearing broker è responsabile anche del versamento dell'imposta di cui al comma 491.

- 21) Nel caso di esercizio di uno strumento derivato o valore mobiliare (così come definiti all'articolo 7 del decreto) che comporti la consegna di azioni, strumenti finanziari partecipativi o titoli rappresentativi, qualora l'acquirente delle azioni o titoli sia un soggetto diverso da banche o da imprese di investimento e la consegna avvenga da parte di una banca, un'impresa di investimento o altro soggetto incaricato del clearing che non svolge un'attività di intermediazione nell'esecuzione dell'operazione, si chiede di chiarire quale soggetto è tenuto al versamento dell'imposta.**

Il soggetto tenuto al versamento dell'imposta, qualora non ci siano intermediari che "intervengono nell'esecuzione dell'operazione", coincide con il contribuente. Nei casi sopra esposti, ove la consegna delle azioni o dei titoli avvenga direttamente da parte della clearing house (per gli strumenti quotati) o da soggetti di cui al primo comma dell'articolo 19 del decreto, qualora tali soggetti si occupino esclusivamente della consegna delle azioni o titoli, il contribuente è il soggetto tenuto al versamento dell'imposta. Qualora invece il soggetto che effettua la consegna coincida con il soggetto incaricato del clearing dello strumento derivato o valore mobiliare a fronte del quale sono consegnati i titoli (cfr. FAQ n. 20), quest'ultimo è tenuto al versamento dell'imposta.